

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 21/2010**

**1 Ottobre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRECISA CHE SOLO LO STRAORDINARIO CORRELATO AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA', INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E' SOGGETTO ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% E NON QUELLO DERIVANTE DA UN MERO SUPERAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO ORDINARIO.

***AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 47/E DEL 27 SETTEMBRE 2010***

Con la circolare in informativa, **la N. 47/E del 27 settembre 2010**, l'Agencia delle Entrate prende spunto dalla sua recente risoluzione n. 83/2010 per precisare **ulteriormente** che l'imposta sostitutiva del 10% sul lavoro straordinario **è applicabile unicamente su quel lavoro straordinario che è servito per incrementi di produttività, efficienza organizzativa ed innovazione e che, pertanto, il mero superamento di orario di lavoro ordinario senza alcuna correlazione a tali obiettivi, pur dando luogo, a straordinario secondo le norme dei CCNL, non è soggetto ad agevolazione fiscale (id: imposta sostitutiva).**

Nella circolare de qua, l'Agencia ricorda che solo fino al 31/12/2008 **il mero lavoro straordinario era soggetto a tale agevolazione in virtù dell'art. 2 del D.L.**

**93/2008 e che la disposizione agevolativa non era stata prorogata per gli anni successivi.**

La circolare, che vi invitiamo ad approfondire, detta poi alcune disposizioni affinché tale lavoro straordinario possa essere riconosciuto come correlato al raggiungimento di obiettivi di produttività, efficienza organizzativa ecc. e godere, in tal guisa, dell'agevolazione fiscale della tassazione con la sola imposta sostitutiva.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO DA ISTITUTO BANCARIO. RICHIESTA DEL LAVORATORE DI ACCEDERE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO. SUCCESSIVO RICORSO AVVERSO IL LICENZIAMENTO. LA CORTE DI CASSAZIONE LO RESPINGE IN QUANTO CON L'ACCESSO AL FONDO VI E' STATO ACQUIESCENZA ED ACCETTAZIONE DEL LICENZIAMENTO.

***CORTE DI CASSAZIONE N. 20358 DEL 28 SETTEMBRE 2010***

Segnaliamo questa sentenza, che sul piano del diritto è ineccepibile, **solo per fare in chiusura una riflessione su quanto, invece, avviene nel settore privato in materia di licenziamento illegittimo.**

Con la pronuncia in informativa (**N. 20358 del 28 settembre 2010**), la S.C. ha ritenuto legittimo un licenziamento collettivo intimato da un **istituto di credito** a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91 **per il solo fatto che il lavoratore aveva presentato domanda di accesso al Fondo per il sostegno del reddito (D.M. 28 aprile 2000 n. 158) che implica la rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.**

**Dopo il licenziamento e dopo la richiesta di accesso al Fondo per il sostegno del reddito, il lavoratore si rivolge al Giudice del Lavoro per la illegittimità del licenziamento.**

Esito negativo nei primi due gradi di giudizio (in uno di questi si ammette che la procedura di mobilità è stata esperita correttamente) donde la necessità del ricorso in Cassazione.

Gli "Ermellini" hanno respinto il ricorso in ***quanto l'accesso al Fondo per il sostegno del reddito, implicante la rinuncia al preavviso ed all' indennità sostitutiva, è un segno di acquiescenza alla cessazione del rapporto al pari della ratio della istituzione del Fondo di sostegno che presuppone, per il suo accesso, la cessazione del rapporto.***

Orbene, se "il principio" venisse correlato al lavoro privato in senso stretto non avremmo lavoratori che si iscrivono nelle liste di mobilità o si impiegano altrove e nelle more si

rivolgono al giudice del lavoro per la reintegrazione. E' pur vero che, da un successivo risarcimento o reintegrazione, devono essere defalcate le retribuzioni o le indennità di mobilità ma tutto ciò non dovrebbe accadere. Se ci si impiega altrove o si percepiscono le indennità di mobilità o di disoccupazione **ci deve essere l'attuazione del principio di acquiescenza al licenziamento. In questo senso la riflessione a cui vi invitiamo.**

LA CORTE DI CASSAZIONE, FINALMENTE, SANCISCE UN MAGNIFICO PRINCIPIO IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE NELLE LITI CON EQUITALIA.

***CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20324 DEL 27 SETTEMBRE 2010***

Non è la prima volta che i giudici di merito, a conclusione di un procedimento che vede di fronte un contribuente ed Equitalia, procede a sentenziare la compensazione delle spese di giudizio: e ciò senza tener conto di quanto previsto dalla legge in materia di soccombenza (id: **le spese seguono la soccombenza**).

E così un contribuente, al termine di un giudizio di merito che aveva visto la pronuncia giudiziale della "compensazione delle spese" nonostante che Equitalia avesse perduto la causa, si è rivolto alla Corte di Cassazione facendo ricorso a tale giudizio.

La S.C. (**sentenza N. 20324 del 27 Settembre 2010**) ha dato ragione al contribuente accogliendone il ricorso ed ha sancito il seguente principio. ***"il giudice può disporre la compensazione fra cittadino ed Equitalia solo con una adeguata motivazione"***., applicando il principio secondo cui **"con riferimento ai giudizi disciplinati dall'art. 92 c. 2 cpc, così sostituito dall'art. 2 L. 28 dicembre 2005 n. 263, come modificato dall'art. 39 quater d.l. n. 273/055 convertito con modificazioni nella legge n. 51/2006, la compensazione delle spese può essere disposta, parzialmente o per intero, qualora non sussista reciproca soccombenza, solo previa esplicita indicazione dei giusti motivi ravvisati dal giudice di merito"**.

Ergo, se vi vuol compensare le spese occorre che il giudice **lo motivi adeguatamente e, in ogni caso, applichi il principio secondo il quale solo con la soccombenza ci si accolla le spese laddove è, invece, prevista la compensazione solo quando non sussiste reciproca soccombenza.**

INTERESSANTE PRINCIPIO GIURIDICO SANCITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE. LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' AMMESSA ANCHE PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

***CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20425 DEL 29 SETTEMBRE 2010***

Con la sentenza in informativa, la N. **20425 del 29 Settembre 2010**, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito un nuovo "principio" che stravolge quanto pensato ed attuato dall'INPS fino ad oggi.

**I Giudici dell'interpretazione hanno ammesso la ricongiunzione dei periodi assicurativi anche presso la gestione dei lavoratori autonomi.**

E così è stato respinto un ricorso proposto dall'INPS avverso una pronuncia della Corte di Appello che, egualmente, aveva **confermato il diritto di un soggetto a vedersi ricongiunti i periodi contributivi maturati presso la gestione "lavoratori dipendenti" a quelli in corso nella "gestione Commercianti"**.

L'INPS aveva sempre asserito il contrario.

Gli Ermellini hanno così argomentato il nuovo principio: ***"apparirebbe ben poco coerente che, avendo la legislazione degli anni '90 riconosciuto la possibilità per i liberi professionisti di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l'interessato risulta, si negasse analoga facoltà ai lavoratori autonomi, il cui sistema assicurativo risulta ben più omogeneo all' AGO di quello delle casse di categoria dei liberi professionisti"***.

INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO RELATIVE ALLE PROBLEMATICHE E ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DEL TURISMO.

***MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 34 DEL 29 SETTEMBRE 2010***

E' stata diramata la **circolare n. 34 del 29 Settembre 2010** a firma del Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi nella quale si affrontano tutte le problematiche relative al rapporto di lavoro nel comparto del settore "turismo".

La Circolare, che vi invitiamo ad approfondire, chiarisce, quindi, le modalità di utilizzo delle tipologie contrattuali che maggiormente possono contribuire allo sviluppo del settore quali

**l'apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro occasionale accessorio ed il lavoro a tempo determinato** ed illustra il corretto utilizzo dell'appalto e degli strumenti di incentivazione del lavoro, come la detassazione del salario di produttività.

Ribadisce, infine, l'importanza dell'azione di vigilanza svolta delle varie Direzioni provinciali del lavoro con l'obiettivo di combattere **le peggiori forme di irregolarità e di sfruttamento.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO**